



Q&A sulle misure finanziarie del Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità

Moratorie, Fondo PMI e finanziamenti garantiti da SACE

In cosa consistono le misure di moratoria previste per le PMI dal decreto “cura Italia”?

Il Decreto “cura Italia” prevede che le micro e le PMI che hanno sofferto crisi di liquidità a causa dell’epidemia da Covid-19 possano:

1. utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso;
2. ottenere la proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
3. ottenere la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

Quali sono i parametri per sapere se l’impresa è classificabile come PMI?

Secondo la definizione della Commissione

europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. I criteri di classificazione vanno riferiti non solo all’impresa richiedente, ma anche alle società controllanti e controllate e non sono di immediata percezione, facendo riferimento a concetti di impresa “autonoma”, “associata” e “collegata”, che non sono coincidenti con le definizioni del codice civile. Sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Si può accedere ai finanziamenti ed alla moratoria anche avendo ritardi nei pagamenti di finanziamenti esistenti?

L’impresa deve essere in bonis alla data del 17 marzo 2020, ossia non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

E se l'impresa ha posizioni classificate non-performing o scadute da oltre 90 giorni?

La garanzia del fondo centrale ora prevista dall'art. 13 del Decreto Liquidità è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" purché detta classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020 e anche, a determinate condizioni, alle imprese che, dopo tale data, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato di risanamento.

Sono sempre escluse le imprese con esposizioni classificate come "sofferenze".

Per i nuovi finanziamenti garantiti da SACE di cui al Decreto Liquidità, l'impresa non doveva essere classificata quale impresa in difficoltà (UID) alla data del 31 dicembre 2019 e al 29 febbraio 2020 non doveva avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate.

L'Addendum del 6 marzo 2020 all'Accordo per il Credito 2019 tra l'ABI e le Associazioni di rappresentanza di impresa, consente di sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e allungarne la durata.

Con la Circolare n. 8/2020 del Gestore Mediocredito Centrale, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato di applicare tale disposizione anche alle imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come *non-performing* e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni.

Per quanto riguarda i mutui e gli altri finanziamenti, la PMI può chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale?

È facoltà dell'impresa scegliere l'una o l'altra opzione.

Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?

Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

La moratoria si estende agli elementi accessori del contratto?

Tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali ad esempio garanzie e assicurazione sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.

Come si rimborsano le rate oggetto di moratoria?

La moratoria non può determinare nuovi e maggiori oneri né per la banca né per l'impresa.

Quanto al rimborso, vi è una mera traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.

In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.

In caso di sospensione dell'intera rata (comprensiva di interessi), gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo.

Gli interessi sospesi sono capitalizzati?

No.

È possibile modificare i termini del contratto di finanziamento sospeso?

Il contratto di finanziamento sospeso può essere anche modificato, ma ciò può determinare l'onere per la banca di verificare l'eventuale ri-classificazione del credito.

A chi e in che modo va presentata la richiesta di sospensione delle rate dei mutui?

Le comunicazioni possono essere inviate anche a mezzo PEC (e non necessariamente con i formulari inviati dalle banche) e l'impresa deve autodichiarare:

- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa o PMI;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci.

L'impresa può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione accordata.

La banca che riceve la richiesta deve attenersi a quanto indicato?

Sì, la banca non può sindacare quanto autodichiarato dall'impresa.

La moratoria comporta conseguenze in tema di segnalazione o diversa classificazione del rischio di credito?

La moratoria, quale misura di applicazione generalizzata per tutti i richiedenti, non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.

Qualora oltre alla moratoria vi fossero modifiche individuali nel rapporto con l'impresa, la banca è tenuta a valutare l'eventuale riclassificazione del rischio di credito.

Vi sono oneri sottesi alle operazioni di moratoria?

No, la banca non può applicare commissioni.

Le banche possono ricorrere a garanzie del credito per le operazioni creditizie legate all'emergenza Covid-19?

Le banche richiedenti potranno ricorrere al Fondo Centrale di garanzia per la copertura di tutte le operazioni di finanziamento concesse fino al 31 dicembre 2020, con importo massimo garantito per singola impresa di 5 milioni. La copertura può arrivare al 90% in garanzia diretta e fino al 100% in caso di riassicurazione, purché si tratti di garanzie "miste" con l'intervento di Confidi privati.

La garanzia è gratuita.

Il decreto "liquidità" ha ammesso alla garanzia anche le imprese midcap con numero di dipendenti non superiore a 499, così ampliando il raggio dei possibili beneficiari al di fuori del solo campo delle PMI.

Sono previste misure anche per i nuovi finanziamenti?

Sì, il decreto liquidità prevede che le banche possano concedere finanziamenti garantiti dallo Stato, per il tramite di SACE, con copertura tra il 70% e il 100% e importo massimo di 200 miliardi.

La garanzia potrà essere prestata fino al 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a sei anni. La soglia del prestito è pari al maggiore tra il 25% del fatturato 2019 ed il doppio dei costi del personale.

Chi può beneficiarne?

Le imprese medio grandi (ma anche le Pmi e partite IVA che abbiano però esaurito l'accesso al Fondo Centrale).

In ogni caso l'impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 e non doveva avere esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice alla data del 29 febbraio 2020.

Le imprese beneficiarie della garanzia devono assumere l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento (e di non riacquistare le proprie azioni) e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Come opera la garanzia?

L'importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019.

Il costo della commissione nel primo anno non deve superare lo 0,25% per le Pmi e lo 0,50% per le altre imprese, in relazione all'ammontare del finanziamento garantito.

La garanzia è pari:

- al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi
- all'80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata)
- pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).

Chi eroga i finanziamenti garantiti dallo Stato?

Chi è interessato, deve rivolgersi alla propria banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito), che esaminerà la richiesta ed effettuerà l'erogazione del finanziamento, a valle del rilascio della garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.

È possibile chiedere subito la garanzia o è necessario attendere l'emanazione di decreti attuativi?

Per rendere effettiva l'operatività della misura è necessaria l'emanazione da parte del MEF, di concerto con MAECI e MISE, di un decreto di natura non regolamentare per la definizione di criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE e di un decreto di

natura non regolamentare del MEF per disciplinare eventuali, ulteriori modalità attuative.

Si possono ottenere prestiti semplificati per importi ridotti?

Possibili prestiti fino a 25mila euro, sia per le Pmi sia per persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, comunque non oltre il 25% del fatturato del beneficiario dell'ultimo bilancio depositato (con restituzione da 2 a 6 anni e inizio del rimborso non prima di 18-24 mesi).

Le newco o le società che non hanno approvato il bilancio 2019 possono accedere a tali prestiti?

Il decreto liquidità prevede la possibilità di accedere a finanziamenti garantiti il cui ammontare non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Pertanto, in caso di mancata approvazione del bilancio si farà riferimento alla dichiarazione fiscale o ai dati certificati.

Le imprese e le persone fisiche che ricevono finanziamenti possono fallire?

Per le imprese, ovviamente sì, ma le istanze di fallimento – fatto salvo quelle depositate dal pubblico ministero – saranno “bloccate” fino al 30 giugno.

Il periodo di blocco è esteso anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, per consentire loro di valutare più lucidamente la possibilità di ricorrere agli strumenti di gestione della crisi alternativi senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse all'aggravamento del dissesto.

Il periodo di blocco è conteggiato anche ai fini della proposizione delle azioni revocatorie.

Per il fallimento delle persone fisiche bisognerà attendere l'entrata in vigore della nuova legge fallimentare (Codice della Crisi), che è stata differita al 1 settembre 2021.

Come può l'impresa agire per incassare i propri crediti commerciali?

Al momento le iniziative giudiziali sono sospese. Alla riapertura dei tribunali si potrà procedere con

le misure ordinarie (decreto ingiuntivo ed eventuali azioni esecutive).

Vi sono previsioni in tema di capitale sociale per quanto attiene al Covid-19?

Riduzione del capitale: fino al 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 *duodecies* del codice civile. L'intento è quello di evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese che sarebbero ancora performanti o, diversamente, li esponga alla responsabilità per gestione non conservativa.

Vi sono previsioni in tema di redazione del bilancio per quanto attiene al Covid-19?

Principi di redazione del bilancio: nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Diversamente, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l'ottica della continuità aziendale. La misura si applica anche ai bilanci chiusi entro quella data e non ancora approvati.

Vi sono agevolazioni per eventuali interventi del socio nella società?

Finanziamenti alle società: dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio. La norma trova applicazione anche ai finanziamenti infragruppo (in presenza di direzione e coordinamento).

In cosa consistono le misure di diritto concorsuale?

Vengono prorogati ex lege di sei mesi i termini per l'esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (con ciò determinando un riscadenamento dei connessi obblighi di pagamento).

In relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore potrà presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, la richiesta di un nuovo termine - non superiore a 90 giorni - finalizzato alla presentazione di nuovo piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione, in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica, e potrà anche modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell'accordo di ristrutturazione, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e la necessità della modifica venga comprovata.

Nel caso di presentazione di una domanda di concordato "in bianco" o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, qualora sia già ottenuta l'*automatic stay* delle azioni esecutive e cautelari individuali, i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, si potrà richiedere un'ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un'istanza di fallimento, purché la necessità di tale proroga venga provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.

Cosa succede ai titoli di credito in scadenza?

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. I beneficiari possono sempre presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione ma nel caso di difetto di provvista, non sarà elevabile protesto e non sarà applicabile la disciplina sanzionatoria dell'assegno.

Sono previste misure a sostegno dell'export?

Viene introdotto un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export, al fine di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia

nazionale, che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.



Avv. Paolo Bonolis

Partner

paolo.bonolis@cms-aacs.com

Avv. Gianfabio Florio

Senior Associate

gianfabio.florio@cms-aacs.com



ROMA

Via Agostino Depretis, 86
00184

T - +39 06 478151

F - +39 06 483755

MILANO

Galleria Passarella, 1
20122

T - +39 02 89283800

F - +39 02 48012914

Le opinioni ed informazioni contenute nel presente documento hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

Il documento è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

CMS Law-Now™

Law . Tax

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Mombasa, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Nairobi, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznan, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

cms.law
